



Presidenza Nazionale Acli Terra

- 1. Regolamento dei Congressi provinciali**
- 2. Regolamento dei Congressi regionali**
- 3. Regolamento del V Congresso nazionale Acli Terra**

SCADENZE

- 17 luglio 2013 Comitato nazionale
Convocazione Congresso nazionale
- entro 14 settembre 2013 Comitati regionali
- entro 28 settembre 2013 Comitati provinciali
- entro 16 novembre 2013 Congressi provinciali
- entro 29 novembre 2013 Congressi regionali
- 12-13-14 dicembre 2013 CONGRESSO NAZIONALE

REGOLAMENTO DEI CONGRESSI PROVINCIALI

ART. 1

Il Congresso provinciale è convocato dal Comitato provinciale o dalla Presidenza nazionale per le province commissariate. In ogni caso i Congressi provinciali dovranno svolgersi entro il 16 novembre 2013.

Il Congresso provinciale è convocato dal Comitato provinciale ai sensi dell'art. 5.11 dello Statuto nazionale di Acli Terra.

Il Comitato provinciale deve informare i circoli delle Acli e la Presidenza nazionale con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione del Congresso provinciale.

ART. 2

Il Comitato provinciale, contestualmente alla convocazione del Congresso:

- a) prende atto dell'entità degli iscritti ad Acli Terra con diritto ad essere rappresentata in Congresso, previa verifica della regolarizzazione delle quote delle tessere;
- b) esamina i documenti preparatori approvati dal Comitato nazionale, indicando le priorità politiche, progettuali ed organizzative per la discussione nelle Assemblee provinciali;
- c) propone il numero di componenti del nuovo Comitato provinciale.

ART. 3

Il Comitato provinciale stabilisce il rapporto iscritti delegati da eleggere nelle Assemblee provinciali, in rapporto alla media degli iscritti degli ultimi quattro anni, nel rispetto delle norme decise dal Comitato regionale (ove costituito) e nazionale.

I delegati devono essere almeno trenta.

La media quadriennale si applica anche alle Assemblee provinciali aggregate ad Acli Terra da un più breve periodo di tempo, salvaguardando in ogni caso il diritto ad essere rappresentate da almeno da 5/10 delegati effettivi e da altrettanti supplenti.

Nei casi di cui all'art. 7.5 dello Statuto, per le province che, su decisione della Presidenza nazionale, concludono un periodo di commissariamento, gli anni sui quali si computa la media sono definiti dal Commissario straordinario, il quale ha, altresì, la facoltà di regolamentare i criteri di svolgimento ed il programma del Congresso e le modalità di elezione dei delegati, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1, 2, 4 e 5 del presente Regolamento.

Art. 4

Il Comitato decide:

- a) il tema e l'ordine del giorno del Congresso provinciale, specificando le varie votazioni ed elezioni cui il Congresso deve procedere;
- b) i relatori;
- c) la data;
- d) la sede;
- e) il programma e le modalità dei lavori.

Art. 5

Partecipano al Congresso:

- a) con diritto di voto:
 - i delegati eletti dalle Assemblee provinciali;
- b) senza diritto di voto:
 - la Presidenza provinciale delle Acli;
 - i componenti a titolo deliberativo e consultivo del Comitato provinciale uscente;
 - i rappresentanti delle Associazioni specifiche e professionali o aderenti delle Acli e delle strutture della Cooperazione e delle imprese e dei servizi promossi dalle Acli;
 - un rappresentante designato dalla Presidenza regionale (se costituita) ed uno della Presidenza nazionale

Art. 6

La preparazione del Congresso provinciale compete alla Presidenza provinciale che è tenuta a:

- a) comunicare ai partecipanti, con almeno dieci giorni di anticipo, la sede e il programma del Congresso;
- b) predisporre la documentazione da consegnare alla Presidenza del Congresso ed alle Commissioni congressuali, costituita da:
 - il quadro sinottico degli iscritti e relativa media degli anni su cui si computa la rappresentanza congressuale;
 - il verbale dell'Assemblea provinciale che ha eletto i delegati;
 - le deleghe per le votazioni in Assemblea congressuale;
 - il materiale tecnico atto a favorire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 7

Il Congresso, su proposta della Presidenza provinciale, elegge per alzata di mano:

- la Presidenza del Congresso formata dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti, da uno o più Segretari;
- i componenti delle Commissioni: verifica poteri, elettorale, mozioni, e modifiche statutarie.

Art. 8

All'inizio dei lavori, la Presidenza del Congresso:

- a) mette in votazione la proposta del numero dei Componenti del Comitato provinciale formulata dal Comitato uscente;
- b) comunica ai delegati:
 - i numeri dei Componenti il Comitato da eleggere da parte del Congresso;
 - i numeri dei delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale;

Inoltre, la Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea, fa fissare dalla stessa:

- l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni: verifica poteri, mozioni e modifiche statutarie;
- l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;
- l'orario entro il quale devono essere consegnate le candidature.

Art. 9

Il Congresso è valido se i delegati registrati presso la Commissione verifica poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti.

In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, un delegato non può trasferirli ad altro delegato.

Art. 10

Il Congresso, al termine dei lavori, approva la mozione conclusiva, eventuali ordini del giorno e proposte di modifica allo Statuto.

Art. 11

Le votazioni avvengono:

- a) di norma per alzata di mano;
- b) su richiesta di almeno 15 delegati, per appello nominale;
- c) su richiesta di almeno 30 delegati, a scrutinio segreto.

Le votazioni su questioni procedurali avvengono esclusivamente per alzata di mano. Le elezioni del Comitato provinciale e dei Componenti il Collegio Provinciale dei Probiviri e del Revisore unico avvengono, normalmente, con voto personale e segreto.

Art. 12

Il Congresso decide con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti.
Le elezioni dei Componenti del Comitato provinciale, dei delegati ai Congressi regionale e nazionale avvengono contemporaneamente e con voto personale e segreto.
La mozione conclusiva del Congresso, gli ordini del giorno e le altre risoluzioni vengono approvate a maggioranza semplice.

Art. 13

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione elettorale.
I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione elettorale.
A quest'ultima, poco prima dell'inizio delle operazioni di voto, devono essere consegnati da parte della Commissione verifica poteri, gli elenchi dei delegati votanti.

Art. 14

Possono candidarsi a Componenti del Comitato provinciale i soci della provincia, in possesso della tessera Acli Terra 2012, che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.

Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste.

La presentazione personale della candidatura a Componente del Comitato provinciale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno tre delegati;
- c) essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera Acli Terra della Provincia alla quale è iscritto.

La presentazione di una lista di candidati a Componente provinciale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno dieci delegati;
- c) contenere un numero di candidati non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere;
- d) essere firmate da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera Acli Terra della Provincia alla quale è iscritto.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Si fa parte del Comitato provinciale con diritto di voto ad un solo titolo: sono pertanto esclusi dalla possibilità di candidarsi i componenti il Comitato provinciale ad altro titolo.

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto, con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

Art. 15

La Commissione elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati.

Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei Componenti da eleggere.

Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione.

Art. 16

La Commissione elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l'attribuzione dei posti di Componente del Comitato provinciale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato fino alla concorrenza del totale dei Componenti provinciali da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

Il primo degli eletti convoca, entro cinque giorni dalla chiusura del Congresso, il Comitato provinciale con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente, della Presidenza, del Revisore unico. Tale Comitato dovrà tenersi entro quindici giorni dalla data di convocazione e sarà presieduto dal primo degli eletti.

Art. 17

Il Congresso provinciale elegge i delegati della provincia al Congresso regionale (se previsto) e nazionale, in un numero determinato dai rispettivi Regolamenti: l'elezione si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l'elezione dei Componenti provinciali.

Art. 18

La Presidenza del Congresso, a chiusura dei lavori, provvede a:

- a) inoltrare copia dei verbali, della mozione conclusiva e degli ordini del giorno alla Presidenza regionale e alla Presidenza nazionale entro una settimana;
- b) comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;
- c) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Commissione verifica poteri e di quella elettorale;
- d) conservare il suddetto plico, nell'eventualità di ricorsi avverso presunte irregolarità presentate da delegati che hanno verificato i poteri.

Trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento del Congresso le schede dovranno essere distrutte.

Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno verificato i poteri, devono essere depositati, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni

dalla celebrazione del Congresso provinciale, al Collegio nazionale dei Probiviri la cui decisione è inappellabile.

Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 19

Un delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso regionale o nazionale, può trasferire la delega al primo dei candidati non eletti, o ad un altro delegato.

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama i Consiglieri provinciali ed i delegati della provincia ai Congressi regionale e nazionale eletti.

REGOLAMENTO DEI CONGRESSI REGIONALI

Art. 1

Il Congresso regionale è convocato dal Comitato regionale e deve svolgersi entro il 29 novembre 2013.

Art. 2

Il Comitato regionale, contestualmente alla convocazione, prende visione dell'entità degli iscritti aventi diritto ad essere rappresentati in Congresso sulla base della media degli iscritti degli ultimi quattro anni di ciascuna provincia, previa verifica della regolarizzazione delle quote delle tessere e delle aggregazioni

Il Comitato regionale definisce:

- a) il tema e l'ordine del giorno del Congresso regionale specificando le votazioni cui il Congresso deve procedere;
- b) il relatore;
- c) la data;
- d) la sede;
- e) il programma e le modalità dei lavori;
- f) i rapporti iscritti - delegato, con relativi criteri di arrotondamento dei resti, per il Congresso regionale;
- g) il numero dei Componenti da eleggere, tenendo conto che questo deve essere almeno il doppio della somma del numero dei Presidenti provinciali;

I Consigli provinciali e la Presidenza nazionale debbono essere informati della data di convocazione del Congresso regionale con almeno sessanta giorni di anticipo.

La preparazione del Congresso regionale compete alla Presidenza regionale.

Art. 3

Partecipano al Congresso:

- a) con diritto di voto:
 - i delegati eletti dai Congressi provinciali;
 - i Presidenti provinciali di Acli Terra;
- b) senza diritto di voto:
 - la Presidenza regionale delle Acli;
 - i componenti a titolo deliberativo e consultivo del Comitato regionale uscente;
 - i rappresentanti delle Associazioni specifiche e professionali o aderenti delle Acli e delle strutture della Cooperazione e delle imprese e dei servizi promossi dalle Acli.
 - un rappresentante designato dalla Presidenza nazionale

La Presidenza regionale deve comunicare ai partecipanti, con almeno dieci giorni di

anticipo, la sede ed il programma del Congresso.

Art. 4

La Presidenza del Congresso viene eletta, per alzata di mano, su proposta della Presidenza regionale.

La Presidenza regionale deve consegnare alla Presidenza del Congresso:

- a) l'elenco dei delegati al Congresso regionale e dei Presidenti provinciali;
- b) i verbali dei Congressi provinciali;
- c) la situazione del tesseramento (con media quadriennale) delle singole province.

La Presidenza nazionale comunica alla Presidenza del Congresso l'elenco delle province che hanno debiti per tesseramento con la sede nazionale. I delegati delle predette province non potranno verificare i poteri e partecipare alle operazioni di voto e di elezione degli organi.

La Presidenza regionale deve provvedere a fornire alla Presidenza del Congresso ed alle Commissioni tutto il materiale tecnico per il regolare svolgimento del Congresso; in particolare, deve consegnare alla Commissione verifica poteri le deleghe per le votazioni in Assemblea ed alla Commissione elettorale tutto il materiale necessario per la costituzione dei seggi.

Art. 5

Su proposta della Presidenza del Congresso, vengono elette le Commissioni:

- a) verifica poteri;
- b) elettorale;
- c) mozioni;
- d) modifiche statutarie.

Art. 6

La Presidenza del Congresso:

mette in votazione la proposta di composizione del Comitato regionale formulata dal Comitato uscente.

Art. 7

Il Congresso è valido se i delegati di cui sono stati verificati i poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti ed almeno i tre quinti delle province. Per le regioni con due province il Congresso è valido se i delegati, di cui sono stati verificati i poteri, rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti.

Un delegato che non potesse partecipare al Congresso regionale può trasferire la propria delega al primo dei non eletti, o ad altro delegato della propria provincia.

In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, un delegato non può trasferirli ad altro delegato.

I delegati devono verificare i propri poteri, nei tempi stabiliti dal Congresso, presso l'apposita Commissione eletta secondo l'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 8

In Congresso:

- a) le votazioni su questioni procedurali, sulla mozione, e su altri documenti avvengono con voto palese; le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei delegati votanti;
- b) le elezioni dei Consiglieri regionali e dei rappresentanti della regione in Comitato nazionale avvengono con voto personale e segreto.

Art. 9

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione elettorale.

I candidati a qualsiasi elezione non possono far parte della Commissione elettorale.

La Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea, fa fissare dalla stessa:

- l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni verifica poteri, mozioni e modifiche statutarie;
- l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;
- l'orario entro il quale devono essere consegnate le candidature.

Art. 10

Possono candidarsi a Componenti del Comitato regionale i soci della Regione, in possesso della tessera Acli Terra 2012, che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.

Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste.

La presentazione personale della candidatura a Consigliere regionale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione Elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno 3 delegati di almeno due province;
- c) essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera Acli Terra della provincia alla quale è iscritto.

La presentazione di una lista di candidati a Consigliere regionale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) essere sottoscritta da almeno dieci delegati di almeno due province.

Per la presentazione delle candidature personali o in lista, nelle le regioni che hanno solo due province, non si applica la norma riportata al punto b) del comma precedente, mentre resta invariato il numero dei sottoscrittori;

- c) contenere un numero di candidati non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere;
- d) essere firmata da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera Acli Terra 2012 e la provincia alla quale è iscritto.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Si fa parte del Comitato regionale con diritto di voto ad un solo titolo: sono pertanto esclusi dalla possibilità di candidarsi i componenti il Comitato regionale ad altro titolo.

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto, con almeno un'ora di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse. Per le regioni con due province il numero dei Consiglieri regionali eletti e appartenenti ad una sola provincia non può superare i $\frac{3}{4}$ degli eletti del Comitato regionale.

Art. 11

La Commissione elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati.

Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei Componenti da eleggere.

Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione.

Art. 12

La Commissione elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l'attribuzione dei posti di Componente regionale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato, fino alla concorrenza del totale dei Componenti regionali da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

Il primo degli eletti convoca, entro cinque giorni dalla chiusura del Congresso, il Comitato regionale con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente, della Presidenza e del Revisore unico. Tale Comitato dovrà tenersi entro quindici giorni dalla data di convocazione e sarà presieduto dal primo degli eletti.

Art. 13

Il Congresso, al termine dei lavori, approva la mozione conclusiva, eventuali ordini del giorno e proposte di modifica allo Statuto.

Art. 14

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, provvede a:

- a) proclamare i Consiglieri regionali;
- b) inoltrare copia dei verbali alla Presidenza nazionale entro una settimana;
- c) comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;
- d) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Commissione verifica poteri e di quella elettorale; il plico dovrà essere conservato per 30 giorni nell'eventualità di un ricorso.

Trascorso il termine di 30 giorni dallo svolgimento del Congresso le schede dovranno essere distrutte.

Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno verificato i poteri, devono essere depositati, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso regionale, al Collegio nazionale dei Probiviri la cui decisione è inappellabile.

Il Collegio decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso

REGOLAMENTO DEL V CONGRESSO NAZIONALE ACLI TERRA

(approvato dal Comitato nazionale svoltosi a Roma il 17 luglio 2013)

ART. 1

Il V Congresso nazionale è convocato a _____ con il seguente ordine del giorno:

- a) relazione sul tema:
- b) approvazione degli ordini del giorno;
- c) votazioni delle proposte di modifica allo Statuto;
- d) elezione del Comitato nazionale;
- e) elezione del Collegio nazionale dei probiviri;
- a) elezione del Collegio nazionale di garanzia.;

ART. 2

Ai fini del computo dei delegati ai Congressi regionale e nazionale, si applica la media degli iscritti di ogni provincia negli ultimi quattro anni. Per le province commissariate nel quadriennio, la Presidenza nazionale ha facoltà di ridurre il numero degli anni sui quali computare la media.

Per partecipare al Congresso nazionale ed al Congresso regionale ogni provincia, al momento della convocazione del proprio Congresso e comunque non oltre il 16 novembre 2013, deve essere in regola con i versamenti delle quote di tesseramento nazionale relativi agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

ART. 3

Partecipano al Congresso nazionale:

- a) con diritto di voto, i delegati eletti, in base alla media degli iscritti degli ultimi quattro anni, nella proporzione di uno ogni 200 tesserati.
Per le frazioni da 100 a 150 tesserati si elegge un delegato che, in Congresso nazionale rappresenterà una entità di voti arrotondata a 150; le frazioni superiori a 150 si arrotondano a 200 voti.
- b) Senza diritto di voto:
 - i componenti a titolo deliberativo e consultivo il Comitato nazionale uscente;
 - i Presidenti regionali;
 - i Presidenti provinciali;
 - la Presidenza nazionale delle Acli.;
 - i rappresentanti delle Associazioni specifiche, professionali o dei soggetti sociali e delle Imprese e servizi promossi dalle Acli;

ART. 4

Il 17 luglio 2013 concludono il loro mandato, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione, tutti i Comitati provinciali costituiti da oltre due anni.

ART. 5

Il Comitato provinciale deve convocare il Congresso dandone comunicazione alle Strutture di base delle Acli, alla Presidenza regionale ed alla Presidenza nazionale con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento.

Il Congresso provinciale non può essere convocato prima che:

- a) siano stati approvati i dati di chiusura tesseramento 2012;
- b) il Comitato regionale abbia convocato il Congresso regionale.

ART. 6

Le modalità di svolgimento del Congresso provinciale, l'elezione dei delegati della provincia ai Congressi nazionale e regionale e del Comitato provinciale avvengono sulla base delle norme previste dal Regolamento dei Congressi provinciali approvato dal Comitato nazionale.

ART. 7

Il 17 luglio 2013 concludono il loro mandato, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione, tutti i Comitati regionali, costituiti da oltre due anni.

ART. 8

Il Comitato regionale, in una riunione da svolgersi entro il 14 settembre 2013:

- a) convoca il Congresso regionale;
- b) prende visione dell'entità degli iscritti con diritto ad essere rappresentati in Congresso, definendo il rapporto iscritti/delegato ed il numero dei componenti da eleggere, come da comma g), art. 2 del Regolamento dei Congressi regionali.

Il Comitato regionale deve fornire immediata comunicazione delle decisioni assunte ai Comitati provinciali ed alla Presidenza nazionale.

I Congressi regionali debbono svolgersi entro il 29 novembre 2013.

ART. 9

Le modalità di svolgimento del Congresso regionale, l'elezione dei Componenti dei Comitati regionali avvengono sulla base delle norme previste dal Regolamento dei Congressi regionali approvato dal Comitato nazionale ed integrato dal Comitato

regionale.

ART. 10

La Presidenza del Congresso nazionale viene eletta per alzata di mano su proposta della Presidenza nazionale.

ART. 11

Su proposta della Presidenza del Congresso, vengono elette le Commissioni:

- a) verifica poteri;
- b) elettorale;
- c) mozioni;
- d) modifiche statutarie.

ART. 12

All'inizio dei lavori, la Presidenza del Congresso:

precisa il giorno e l'ora della seduta dedicata alle votazioni delle proposte di modifica dello Statuto e ne dà comunicazione al Congresso;

La Presidenza del Congresso, nel corso dello svolgimento dell'Assemblea, fa fissare dalla stessa:

- l'orario di chiusura dei lavori delle Commissioni: verifica poteri, mozioni e modifiche statutarie;
- l'orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto;
- l'orario entro il quale devono essere consegnate le candidature.

ART. 13

I delegati devono verificare i propri poteri, secondo i tempi stabiliti dal Congresso, presso l'apposita Commissione eletta secondo l'Art. 11 del presente Regolamento.

Un delegato, in caso di impossibilità a partecipare al Congresso nazionale, può trasferire la delega al primo dei candidati non eletti o ad un altro delegato; il trasferimento di delega deve essere controfirmato dal Presidente provinciale.

Ad ogni delegato non può essere trasferita più di una delega.

In sede di Congresso, dopo aver verificato i poteri, un delegato non può trasferirli ad altro delegato.

Il Congresso è valido se i delegati registrati presso la Commissione Verifica Poteri rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti ed almeno i tre quarti delle regioni.

ART. 14

Le richieste di intervento vanno consegnate alla Presidenza del Congresso, che

stabilisce il termine per la loro presentazione e regola la durata degli interventi.

ART. 15

Le votazioni avvengono:

- a) di norma per alzata di mano;
- b) su richiesta di almeno 30 delegati, per appello nominale;
- c) su richiesta di almeno 70 delegati, a scrutinio segreto.

Il Congresso decide con il voto favorevole dei due terzi dei delegati.

Le votazioni su questioni procedurali avvengono esclusivamente per alzata di mano.

Le elezioni del Comitato nazionale e dei Componenti il Collegio nazionale dei probiviri e di garanzia avvengono con voto personale e segreto.

ART. 16

Il Congresso, su proposta della Presidenza, determina i tempi entro i quali si possono presentare le varie candidature alla Commissione elettorale.

ART. 17

Possono candidarsi a Componenti del Comitato nazionale i soci in possesso della tessera Acli Terra 2012.

Le candidature possono essere espresse sia personalmente sia in liste.

La presentazione personale della candidatura a Componente del Comitato nazionale deve:

- a) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- b) venir sottoscritta da almeno dieci delegati di almeno due regioni;
- c) essere firmata dal candidato ed indicare il numero della propria tessera Acli Terra 2012, la provincia e la regione di provenienza.

La presentazione di una lista di candidati a Componente nazionale deve:

- d) essere consegnata alla Commissione elettorale entro i termini stabiliti dal Congresso;
- e) venir sottoscritta da almeno quaranta delegati di almeno quattro regioni;
- f) contenere un numero di candidati non superiore ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere;
- g) essere firmate da ogni candidato ed indicare il numero della propria tessera Acli Terra 2012, la provincia e la regione di provenienza.

Il candidato assente può esprimere per iscritto la sua accettazione.

Si fa parte del Comitato nazionale con diritto di voto ad un solo titolo: sono pertanto esclusi dalla possibilità di candidarsi i componenti il Comitato nazionale ad altro titolo.

Immediatamente dopo la scadenza dei termini stabiliti, la Presidenza comunica al Congresso i nominativi dei candidati e fa stabilire l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto con almeno tre ore di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni stesse.

ART. 18

La Commissione elettorale provvede a riportare in un'unica scheda di votazione, in ordine alfabetico, tutti i candidati.

Ciascun delegato può votare per un numero di candidati non inferiore ad un quarto e non superiore ai tre quarti dei Componente da eleggere.

Non è consentito votare candidati diversi da quelli indicati nella scheda di votazione.

ART. 19

La Commissione elettorale, ultimate le operazioni di voto, inizia quelle di scrutinio.

Per l'attribuzione dei posti di Componente nazionale si segue l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascun candidato, fino alla concorrenza del totale dei Componenti nazionali da eleggere.

In caso di parità tra due o più candidati viene proclamato eletto il più giovane di età.

ART. 20

L'elezione dei componenti il Collegio nazionale dei probiviri si svolge con modalità analoghe a quelle previste per l'elezione del Comitato nazionale.

ART. 21

La Presidenza del Congresso, a chiusura delle operazioni di scrutinio, proclama i Componenti del Comitato nazionale e i componenti degli organi di garanzia eletti.

ART. 22

Il V Congresso prende in considerazione le proposte di modifica dello Statuto formulate secondo le procedure previste dall'Art. 15 dello Statuto di Acli Terra.

In particolare:

- a) il Comitato nazionale delega i propri poteri ad una Commissione nominata con il compito di approfondire ed ordinare le proposte di modifica allo Statuto da sottoporre al Congresso nazionale;
- b) la Presidenza nazionale uscente deve far pervenire alla Commissione le proprie proposte di modifica dello Statuto entro il 30 novembre 2013;
- c) le Presidenze dei Congressi provinciali e regionali devono far pervenire alla Commissione le proposte di modifica dello Statuto votate dal Congresso entro una settimana dal loro svolgimento;
- d) la Commissione elabora un testo unico al fine di semplificare la discussione congressuale, raccoglie comunque tutte le proposte inoltrate e le consegna alla

- Presidenza del Congresso;
- e) il Congresso integra i componenti della Commissione Modifiche allo Statuto, che acquisito il testo e le proposte di cui al precedente punto d, effettua il coordinamento finale adottando a maggioranza le proprie decisioni, ed ordina, d'intesa con la Presidenza del Congresso, la discussione e le votazioni in Assemblea. Il Congresso ha facoltà di approvare o respingere le proposte di modifiche senza alcun potere emendativo.

ART. 23

La Presidenza del Congresso, a chiusura dei lavori, provvede a:

- a) comunicare i risultati ai candidati entro una settimana;
- b) raccogliere e sigillare immediatamente in un plico le schede di votazione e la documentazione dettagliata dell'operato della Commissione verifica poteri e di quella elettorale;
- c) conservare il suddetto plico, nell'eventualità di ricorsi avverso presunte irregolarità durante i lavori del Congresso presentate da delegati che hanno verificato i poteri, e, trascorso il termine di trenta giorni dallo svolgimento del Congresso, a distruggere le schede.

Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati che hanno verificato i poteri, devono essere depositati, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla celebrazione del Congresso all'Ufficio di Presidenza del Congresso, la cui decisione è inappellabile.

L'Ufficio di Presidenza del Congresso decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 24

Il Congresso, al termine dei lavori, approva la mozione conclusiva ed eventuali ordini del giorno.